



CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

Via del Porto, 7 - 66026 Ortona - Tel. 085/9063290 - Fax 085/9061461

E-mail: ortona@guardiacostiera.it - sito istituzionale: www.guardiacostiera.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 08/2019

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Giuseppe MARZANO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona:

- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n. 147 “Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 “Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”;
- VISTO** il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 afferente l’identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTO** l’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione”;
- VISTI** la Legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141 e ss.mm.ii, la deliberazione n. 33 del 23 dicembre 2003 con la quale la Giunta della Regione Abruzzo, in ossequio alle vigenti norme in materia di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali, ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nonché il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29 luglio 2004;
- VISTO** il Dispaccio n. 82/022468/I in data 3 aprile 2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante direttive per la “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione – Ordinanze balneari”;
- VISTO** il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- VISTA** la Legge 104/92 e successive modifiche relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;
- VISTO** l’Atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 51 del 3 marzo 2003;
- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente

- richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità Marittima con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;
- VISTA** l'ordinanza sui limiti di navigazione n. 18/2018 del 12/06/2018 di questa Capitaneria di porto;
- VISTA** l'Ordinanza n.26/2018 in data 26 giugno 2018, recante il regolamento delle attività subacquee e delle attività ludico-diportistiche esercitate nelle acque del Circondario Marittimo di Ortona;
- VISTE** la propria precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 08/2018;
- VISTA** la Determinazione n. DPH 002/21 in data 01 marzo 2019 del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo recante "Ordinanza balneare 2019";
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Ortona, comprendente il territorio dei Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia;
- VISTI** gli artt. 16, 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e gli artt. 23, 27, 28, 59 , 401 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

SI RENDE NOTO

che la presente Ordinanza disciplina le attività e taluni aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, alla tutela dei bagnanti e degli utenti delle spiagge, direttamente connessi all'uso del demanio marittimo, ad esclusione delle modalità di gestione ed utilizzo dello stesso.

SI DISPONE

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1** Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare e di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuate dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo.
- 1.2** Nel periodo di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari, devono essere operativi i previsti servizi di salvataggio, con le modalità previste dalla presente Ordinanza.
- 1.3** I cartelli monitori recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza; gli stessi dovranno avere dimensione di almeno cm. 80x80 e carattere di almeno 5 cm., dovranno essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei cartelli, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati anche in *inglese, francese e tedesco*. E' fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
- 1.4** **Sino al 31 maggio e successivamente al 8 settembre,** qualora i concessionari di strutture balneari si avvalgano della facoltà di aprire al pubblico ai soli **fini elioterapici**, dovranno:
 - a. issare la bandiera rossa di cui al successivo art. 5.16;

- b. esporre almeno **tre cartelli**, in posizione ben visibile all'utenza, rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”

- c. assicurare, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza balneare regionale.
- d. dare comunicazione dell'apertura all'Autorità Marittima.

- 1.5** Durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione, fissato dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo, **dal 1° giugno al 8 settembre, deve essere attivato il servizio di salvataggio** con le modalità indicate dalla presente Ordinanza.

Articolo 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

- 2.1** Nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre 2019 - è riservata in modo esclusivo alla balneazione la zona di mare per una profondità di 300 (trecento) metri dalla battigia ovvero 150 (centocinquanta) metri dalle scogliere a picco o coste rocciose.
- 2.2** È fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondo, tali da non costituire pericolo e posti parallelamente alla linea di costa. I predetti gavitelli dovranno essere nel numero minimo di due per ciascuna struttura e comunque posti a non più di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro. I predetti gavitelli dovranno essere contrassegnati dalla numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari ed essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.
- 2.3** Ai gavitelli di cui al precedente punto, è vietato l'ormeggio di unità da diporto.
- 2.4** **Nella zona riservata alla balneazione E' VIETATO:**
- a. **il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi windsurf e kitesurf**, ad eccezione di natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili;
- b. **l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio** di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima nonché i casi di cui al successivo articolo 10;
- c. **l'atterraggio e la partenza** di surf, windsurf e kitesurf e attrezzature e/o strutture similari, se non a mezzo dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8.

I suddetti divieti sono da intendersi anche per le zone di mare dichiarate non balneabili dall'Autorità Sanitaria ovvero dall'Ente Locale competente.

- 2.5** **Il Limite acque sicure** è la zona di mare in cui l'acqua raggiunge circa 1 metro di profondità ed entro la quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione in sicurezza.
- I concessionari balneari devono segnalare il limite acque sicure mediante l'apposizione di cartelli monitori, ogni 50 metri di fronte mare o frazione e almeno uno per ogni concessione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1.3 e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, 1 (UNO) METRO DI PROFONDITA’”.

È data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli sopra citati, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 (cinque) l'uno dall'altro.

Resta in capo a ciascun concessionario la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno, obbligatoriamente, essere rimossi al termine della stagione balneare.

- 2.6 SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO:** qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere quali buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico i concessionari devono segnalare la fonte di pericolo mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.

Articolo 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 È sempre vietata la balneazione:

- a. Nei porti e negli approdi;
- b. Nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature dei porti e dalle opere foranee portuali. Qualora vi siano delle strutture balneari ubicate ad una distanza inferiore di 100 (cento) metri dalle strutture portuali suddette, a similitudine di quanto disciplinato per le scogliere frangiflutti, la balneazione è vietata nel raggio di 3 (tre) metri dalle imboccature dei porti e dalle opere foranee portuali;
- c. A meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- d. Nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- e. All'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo art. 8;
- f. In zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità.

Articolo 4 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

4.1 Dal 1 maggio al 30 settembre 2019, nel Circondario marittimo di Ortona È VIETATO:

- a. occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) la fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. È, altresì, vietato posizionare le predette attrezzature nello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio in modo tale da impedire, ritardare o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare;
- b. occupare la fascia di rispetto di 3 (tre) metri dal perimetro dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio;
- c. esercitare la pesca - sia professionale che sportiva - con qualsiasi dispositivo o attrezzo ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli arenili frequentati da bagnanti, nella fascia oraria di apertura al pubblico degli stabilimenti

balneari. E' consentita la sola pesca sportiva con canna da riva, al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e comunque in zone non frequentate da bagnanti. In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell'ambito degli specchi acquei sopracitati, l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta;

d. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.

4.2 Chiunque eserciti **attività subacquee**, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente art. 2, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.

4.3 Il **nuotatore** che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, **ha l'obbligo** di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l'attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola non più lunga di 3 metri) o – in subordine – di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, per rendersi ben visibile.

4.4 **E' inoltre vietato tutto l'anno: transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa** presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa.

Articolo 5 SERVIZIO DI SALVATAGGIO

5.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

5.2 I concessionari devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

5.3 Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnanti ogni 150 metri di fronte mare o frazione.

5.4 Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche **in forma collettiva/associata** mediante elaborazione di un **piano organico**, tra stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue. In caso di **servizio di salvataggio organizzato in forma associata**, dovrà essere garantita la presenza di **almeno** un assistente abilitato **ogni 150 metri** consecutivi di fronte mare o frazione.

5.5 **Il piano organico deve riportare:** gli stabilimenti balneari contigui per i quali sia condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico **deve essere comunicato** alla Capitaneria di porto di Ortona **entro il 31 maggio 2019**.

5.6 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli

assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi.

- 5.7 I concessionari balneari, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, dovranno issare una bandiera di colore rosso, ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.3, riportante la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

- 5.8 Il servizio di salvamento, dovrà essere attivato e garantito, dal **1° giugno al 8 settembre obbligatoriamente almeno dalle ore 09.30 alle ore 18.30 in via continuativa.**

- 5.9 Al di fuori della fascia oraria indicata al punto precedente, i concessionari di strutture balneari dovranno comunque attivare e garantire il servizio di salvataggio quando aperti al pubblico per la balneazione.

- 5.10 Nel caso di **temporanea assenza o allontanamento dell'assistente bagnante** è fatto obbligo, ai concessionari di provvedere alla **preventiva sostituzione** con altro assistente bagnanti abilitato.

- 5.11 Nei casi di allontanamento improvviso e/o imprevisto, la sospensione temporanea del servizio di salvataggio dovrà essere segnalata tempestivamente ai bagnanti esponendo la **bandiera rossa** (di cui al successivo articolo 5.16 lett. c) e posizionando il **cartello** di cui al precedente punto 5.7.

- 5.12 Della temporanea sospensione del servizio di salvataggio dovrà inoltre darsi **avviso** mediante apparato di diffusione sonora.

- 5.13 Ciascuna postazione di salvataggio, le cui caratteristiche sono riportate nel punto 5.14, dovrà essere collocata in modo che consenta la più ampia visuale possibile, comunque mediana rispetto alla zona da controllare assegnata al singolo assistente bagnante. La stessa dovrà essere equipaggiata con le seguenti **dotazioni**:

- a. binocolo;
- b. un paio di pinne (dotazione individuale);
- c. maschera e snorkel;
- d. galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” (c.d. baywatch);
- e. casco di sicurezza (tipo rafting) – dotazione obbligatoria solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
- f. giubbotto di salvataggio tipo *lifejacket*;
- g. **natante di colore rosso o arancione** idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco “SALVATAGGIO”. Il natante deve essere equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto od ancora galleggiante. Tale unità **non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi.**
- h. 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” - c.d. baywatch - pattino) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.
- i. È data facoltà al concessionario balneare/Comune di utilizzare una **moto d'acqua** quale integrazione al mezzo nautico di cui alla precedente lettera g) con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Ortona. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;

- la moto d'acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" su ambo i lati;
 - il conduttore della moto d'acqua dovrà essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvamento;
 - presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvamento;
 - la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto;
 - la moto d'acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui alla precedente lettera g);
 - il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio.
- I. Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvamento, è data **facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio** di cui al precedente punto g), di utilizzare, nell'espletamento del servizio, una tavola da "stand up paddle" Rescue. Tale mezzo deve essere:
- munito di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
 - utilizzato da assistente bagnante in possesso di specifica abilitazione per l'impiego;
 - posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

5.14 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è obbligo dei concessionari ubicare la postazione di salvataggio su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione consistente in una torretta di cui il piano di calpestio non deve essere di altezza inferiore a 1,5 metri. Le predette piattaforme dovranno essere **obbligatoriamente installate** nei tratti di litorale caratterizzati dalla presenza di ostacoli (opere di difesa della costa, barriere frangiflutti, pennelli, ecc.).

5.15 I concessionari sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio.

5.16 DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE

Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:

- a. **salvagenti anulari**, almeno due, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 **sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione**, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare; in aggiunta ai salvagenti anulari è data facoltà di dotarsi di **galleggianti di soccorso** tipo "Rescue Can"(baywatch) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 metri;

- b. **Asta** da posizionarsi in modo ben visibile, ad un'altezza di almeno 4 metri e, preferibilmente, in prossimità della postazione di salvataggio sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere rosse e/o bianca, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la responsabilità del concessionario;
- c. **bandiera rossa, almeno una**, da utilizzare:
 - in caso di sospensione del servizio di salvataggio;
 - in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere). Nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
 - In caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dell'Ordinanza della Regione Abruzzo;
 - Non conformità sanitaria delle acque di balneazione così come certificato dalle competenti Autorità.
- d. **bandiera bianca, almeno una**, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;
- e. **un megafono e/o un impianto di diffusione sonora**, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

5.17 In caso di interdizione temporanea della balneazione, disposta dalle competenti autorità per motivi igienico – sanitari, è data facoltà ai concessionari di sospendere il servizio di salvataggio fino alla revoca del provvedimento di interdizione. Della sospensione del servizio dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello, nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora ed esposizione della bandiera rossa.

Articolo 6 ASSISTENTE BAGNANTI

6.1 I Concessionari hanno l'obbligo di vigilare affinché ogni assistente bagnanti:

- a. Sorvegli continuamente l'area di propria competenza stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio;
- b. Abbia con sé, ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita;
- c. Indossi una **maglietta/canotta di colore rosso** recante la scritta, di colore bianco, **“SALVATAGGIO”**;
- d. Sia dotato di fischietto;
- e. Conosca l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato nelle strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- f. Issi, a seconda dei casi, la prevista bandiera bianca o rossa (di cui al precedente articolo 5.16 lett. c) e lett. d);
- g. Prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, appronti la postazione di salvataggio - verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 5.13 e 5.16 – con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio - verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità.
Ogni concessionario dovrà, altresì:
- h. Vigilare, affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio

o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro che possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;

- 6.2 Segnalare tempestivamente alla Capitaneria di Porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione. Entro 24 ore dall'evento, avrà cura di far pervenire con ogni mezzo (mail, *brevi manu*) alla Capitaneria di Porto di Ortona, la "scheda di rilevazione incidenti" (Allegato n. 1), curandone la compilazione in ogni parte. Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, per ogni valutazione circa l'eventuale mantenimento del brevetto.
- 6.3 In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante e di quanto stabilito dal precedente articolo 5.2, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario di stabilimento balneare.
- 6.4 E' fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti in servizio per altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altro servizio. In tal caso sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio dell'assistente ai bagnanti il concessionario

Articolo 7 PISCINE

- 7.1 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.
- 7.2 Il servizio deve essere disimpegnato da 2 assistenti bagnanti per vasche con specchio d'acqua superiore a 100 mq.
- 7.3 La chiusura delle piscina dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica e dovranno essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.

Articolo 8 CORRIDOI DI LANCIO

- 8.1 Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono atterrare o partire **utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio** e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.
- 8.2 I concessionari di strutture balneari, che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio di lancio, devono darne comunicazione alla Capitaneria di Porto di Ortona **entro il 31 maggio 2019**.
- 8.3 I corridoi di lancio dovranno avere le seguenti **caratteristiche**:
 - a. profondità di almeno 300 metri;
 - b. larghezza alla battigia: da 10 a 15 metri;-
 - c. larghezza a 300 metri: da 15 a 20 metri;

- d. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 metri, ed ai quali è vietato ormeggiarsi;
- e. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione.
- f. dovranno essere posizionati - nei limiti laterali della concessione - in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino l'attività di balneazione;
- g. dovranno essere segnalati mediante appositi cartelli rispondenti ai requisiti di cui all'art.1.3 e recanti la dicitura:

“DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI”.

8.4 All'interno dei corridoi di lancio:

- a. è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio.
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo all'interno degli stessi e prestando sempre e comunque la massima cautela;
- d. le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi di lancio in dislocazione e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua;

Articolo 9

DISPOSIZIONI PER I COMUNI E PER LE SPIAGGE LIBERE E GLI SPECCHI ACQUEI ANTISITANTI

9.1 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste dalla presente Ordinanza.

I Comuni - con le modalità gli obblighi, le facoltà e le tempistiche previste agli artt. 5 e 6 della presente ordinanza - devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.)

I Comuni, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio su alcune delle spiagge libere del proprio territorio, dovranno darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, indicando i tratti di arenile in cui il servizio non è assicurato.

Nei tratti di litorale in cui i Comuni sono impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio andrà posizionata, a cura della stessa Amministrazione, in maniera visibile sia lato strada che nei pressi della battigia, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente art. 1.3, recante la seguente dicitura riprodotta anche in inglese, francese e tedesco:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

9.2 Ai Comuni, per le spiagge libere e specchi acquei antistanti, è fatto, altresì, obbligo di:

- a. verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
- b. segnalare il limite della zona riservata alla balneazione mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione secondo le modalità stabilite all'art. 2.2 della presente ordinanza;
- c. segnalare il limite acque sicure con le modalità previste dall'art. 2.5 nonché la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
- d. rendere noto all'utenza, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica – avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.3 - da apporre in modo visibile nei pressi della battigia e recante la seguente dicitura:

**ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO**

LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO

- e. segnalare la fonte di pericolo, di cui all'art. 2.6, mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile;
- f. custodire, nei casi in cui i Comuni abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale di primo soccorso e renderlo disponibile - per l'immediato utilizzo - presso la postazione dell'assistente bagnanti;
- g. comunicare alla Capitaneria di Porto di Ortona, entro il 31 maggio 2019, l'intenzione di installare, nella fascia di mare antistante la spiaggia libera, un corridoio di lancio ai sensi dell'art. 8 della presente Ordinanza.

- 9.3** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.

**Articolo 10
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE CONCESSIONI**

- 10.1** Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca, così come individuate dai Piani Demaniali Marittimi Comunali, in considerazione delle numerose operazioni di alaggio e di varo cui le stesse sono soggette ed il conseguente possibile pericolo causato dai cavi in tensione, è autorizzata - **nelle ore diurne e solo qualora le condizioni meteomarine lo consentano** - la sosta e l'ormeggio delle unità da pesca all'interno dei corridoi di lancio prospicienti le predette zone di alaggio.

**Articolo 11
DISPOSIZIONE DI RINVIO**

- 11.1** Per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative, si rinvia allo specifico Regolamento di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 12 CAMPAGNA PLASTIC FREE

Le materie plastiche sono le componenti principali (fino all'85%) dei rifiuti marini (c.d. *marine litter*) trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano. Si tratta di una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su importanti settori economici come il turismo, la pesca, l'acquacoltura. A tal fine, il Ministero dell'Ambiente ha avviato una campagna istituzionale, in collaborazione con la Guardia Costiera, per sensibilizzare contro l'abbandono della plastica sulle spiagge e per eliminarne la presenza lungo le coste, la superficie del mare e sul fondo dell'oceano.

Si chiede, pertanto, ad ogni Amministrazione/cittadino di essere parte attiva nella tutela della natura e del pianeta terra.

Per quanto sopra, si invitano i concessionari, i comuni per le spiagge libere e la pubblica utenza a promuovere e adottare tali comportamenti di prevenzione:

- Non abbandonare la plastica sulle spiagge e in mare;
- Smaltire la plastica nella raccolta differenziata;
- Eliminare l'uso di piatti e bicchieri di plastica monouso;
- Usare una borraccia o una brocca di acqua di rubinetto;
- Evitare dentifrici e *scrub* che possono contenere microplastiche;
- Usare buste riutilizzabili per fare la spesa;
- Evitare di acquistare alimenti avvolti in imballaggi di plastica;
- Non usare pellicole di plastica per conservare il cibo, preferire contenitori riutilizzabili, meglio se in vetro;
- Bandire, se possibile, le cannucce di plastica;
- Privilegiare le fibre naturali rispetto a quelle artificiali;

Articolo 13 DISPOSIZIONI FINALI

13.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 08/2018 del 02/05/2018, **dovrà essere esposta**, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque medesime.

13.2 Quale strumento di ausilio ai Concessionari di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (Allegato 2) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, ausilio per l'autoverifica circa l'ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente Ordinanza di Sicurezza ed in parte dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo. **La check list, debitamente precompilata, dovrà essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.**

13.3 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti dell'Ordinanza Balneare

della Regione Abruzzo in premessa citata ed alle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Ortona consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/ortona.

13.4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ovvero diverso e/o più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- degli artt. 53 e seguenti del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 ss.mm.ii.;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4 ss.mm.ii.;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

13.5 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona e della Delegazione di spiaggia di Francavilla, agli albi dei Comuni rivieraschi di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Francavilla al Mare e Fossacesia, la pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it, e previa diffusione alle locali Associazioni di categoria e organi di stampa.

ORTONA, 17/04/2019

(*) IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe MARZANO

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993



Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
DI ORTONA
Fax 085/9061461 - email:cportona@mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO 2019

Data evento _____ ora evento _____

Stabilimento balneare denominato _____

Spiaggia libera _____

Via / p.zza _____ Comune _____

Tipo evento _____

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
Stato del Mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso	<input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte	

Bandiera bianca issata

Bandiera rossa issata

DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:

Residenza Assistito:

Comune: _____

Stato se stranieri: _____

Iniziali Cognome

--	--	--

Iniziali Nome

--	--	--

CAUSA INCIDENTE

<input type="checkbox"/> Dolore all'addome	<input type="checkbox"/> Mal di testa	<input type="checkbox"/> Vomito	<input type="checkbox"/> Trauma (.....)
<input type="checkbox"/> Medusa	<input type="checkbox"/> Dolore al torace	<input type="checkbox"/> Crisi di panico	<input type="checkbox"/> Annegamento
<input type="checkbox"/> Puntura di pesce	<input type="checkbox"/> Congestione	<input type="checkbox"/> Emorragia	<input type="checkbox"/> Svenimento
<input type="checkbox"/> Puntura di insetto	<input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Altro (.....)
Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento		<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> 118	<input type="checkbox"/> Guardia Costiera <input type="checkbox"/> Altro (.....)

Particolari da segnalare ed azioni

intraprese:.....
.....
.....
.....

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti
compilatore e Firma

.....
.....

La scheda deve essere fatta pervenire, entro 24 ore dall'evento, alla Capitaneria di Porto di Ortona.





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA**

CHECK-LIST VERIFICA STABILIMENTI –
Ordinanza di Sicurezza Balneare 08/2019

DATA _____ COMUNE DI _____ (Litorale: Nord Sud)
 STRUTTURA BALNEARE _____ DITTA CONCESSIONARIA _____
 PERSONALE DELLO STABILIMENTO CHE EFFETTUA LA VERIFICA _____
 RECAPITO TELEFONICO FISSO STABILIMENTO _____ CELLULARE _____
 ASSISTENTE AL SALVATAGGIO _____

NORMA	ARGOMENTO	SI	NO
CP art. 13.1 Ord.Reg. art. 8.1.	Esporre in luoghi ben visibili dagli utenti le previste Ordinanze.		
CP art. 2.5 CP art. 1.3.	Cartello monitor indicante il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto (1 metro di profondità) ad una distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro – dicitura, redatta anche nelle tre lingue straniere: "LIMITE ACQUE SICURE".		
CP art. 2.5	Facoltà di segnalare con gavitelli di colore bianco il limite acque sicure, posizionati ad una distanza non inferiore a metri 5 l'uno dall'altro.		
CP art. 9.2 lett.e CP art. 1.3.	SPIAGGE LIBERE – segnalazione di fonti di pericolo con cartelli monitori redatto anche nelle tre lingue straniere: "ATTENZIONE: PERICOLI GENERICI NON SEGNALATI"		
CP art. 5.3	Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio (almeno 1 (uno) assistente bagnanti ogni 150 m. di fronte mare abilitato F.I.N. – S.N.S. – F.I.S.A.)		
CP art. 5.13;5.14	<p>POSTAZIONI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Torretta (non inferiore ad 1,5 m. di altezza)..... Un binocolo..... Maschera, snorkel ed un paio di pinne..... Casco di sicurezza tipo <i>rafting</i>..... Un giubbotto di salvataggio <i>lifejacket</i>..... 300 m. di cavo di salvataggio d tipo galleggiante con cintura o bretelle o strumento galleggiante ovoidale di tipo baywatch con tracolla e cintura di tipo omologato o torpedo; Un natante di colore rosso o arancione idonea al servizio di salvataggio recante, su entrambi i lati, la scritta di colore bianco "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di mezzo marinaio o gaffa, nonché di un ancorotto con almeno 10 metri di sagola..... <p>DISCIPLINA PER L'EVENTUALE UTILIZZO DI MOTO D'ACQUA PER IL SALVAMENTO È data facoltà al concessionario, in aggiunta al pattino di salvataggio, di posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, osservando le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;..... la moto d'acqua dovrà essere impegnata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;..... il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica e abilitazione al salvamento;..... a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;..... durante l'uscita in mare il conduttore e l'addetto al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio e casco omologato; la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio omologata, con maniglioni laterali, assicurata alla stessa tramite degli sganci rapidi..... 		

CP art. 5.16	<p>DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE E DI CIASCUNA SPIAGGIA LIBERA:</p> <p>Devono essere posizionati, in posizione ben visibile:</p> <ol style="list-style-type: none"> N° 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, sistemati, se possibile, su paletti alti m. 1.5;..... Un'asta sulla quale possa essere tempestivamente issata, ad un'altezza di almeno 4 metri, una bandiera rossa che significa "AVVISO DI BAGNO PERICOLOSO". Laddove le condimeteo dovessero essere buone la bandiera da issare dovrà essere di colore bianco; Megafono e/o impianto di diffusione sonora.....
CP art. 6.1	<p>OGNI SINGOLO ASSISTENTE BAGNANTE DEVE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Avere con sé il brevetto che lo abilita e relativo certificato medico in corso di validità; Indossare una maglietta di colore rosso che rechi la scritta bianca "SALVATAGGIO";..... Essere dotato di fischietto professionale;..... Stazionare prioritariamente sulla torretta di salvataggio ovvero in mare.
CP art. 8 CP art. 1.3.	<p>CORRIDOIO DI LANCIO</p> <p>Il corridoio di lancio rispetta le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> larghezza: sino ad un massimo di m. 20;..... profondità: non inferiore a m. 300 dalla battigia;..... delimitazione: gavitelli di colore giallo/arancione ad intervalli di mt 20; individuazione dell'imboccatura a mare: posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli più esterni;..... segnalazione: mediante appositi cartelli monitori posizionati in modo da non costituire pericolo, redatti anche nelle tre lingue straniere: "DIVIETO DI BALNEAZIONE – RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI" non sono presenti bagnanti all'interno del corridoio di lancio.....
Regolamento dell'attività subacquea ludico – diportistica Vigente della CP di Ortona	<p>NAVIGAZIONE DEI PICCOLI NATANTI NON MUNITI DI MOTORE</p> <p>I natanti da diporto comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe e simili, possono navigare nelle sole ore diurne ed in condizioni meteorologiche favorevoli entro il limite di 300 metri dalla costa. Per i predetti natanti è fatto obbligo detenere a bordo la seguente dotazione di sicurezza:</p> <ol style="list-style-type: none"> per jole, pattini, sandolini, mosconi e pedalò un salvagente anulare con cima; per canoe e simili una cintura di salvataggio per ciascuno delle persone trasportate. 		
Ord. Reg. art. 4.1.a	Il concessionario cura l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta sono sistemati in appositi contenitori chiusi.		
Ord. Reg. art. 4.1.f	Il numero degli ombrelloni sono installati in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. È garantito un corridoio di libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia.		
Ord. Reg. art. 4.1.i	Sull'arenile sono presenti ombrelloni "hawaiani" con una superficie massima di metri quadrati 30,00, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale aventi superficie d'ombra pari al massimo di quanto concesso per gli ombrelloni "hawaiani".		
Ord. Reg. art. 4.1.n.a.	Eventuali aree giochi presenti sono delimitate con sistemi di protezione e devono avere un'altezza almeno di m. 3 e sorretta da paletti. Il materiale utilizzato è in fibra vegetale o sintetica.		
Ord. Reg. art. 5	È garantito il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione.		
Ord. Reg. art. 6.2.e	Posizionamento di gavitelli nel limite massimo di 6 unità per l'ormeggio di pattini, mosconi, pedalò, piccoli natanti e/o derive non superiore a 4,5 mt di lunghezza entro 300 m. dalla costa.		